

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



COMUNE DI SAN FRATELLO

Città Metropolitana di Messina

~~2019~~ Deliberazione della Giunta Municipale

N. 159 del 26-09-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA ATTO DI TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SAN FRATELLO e SIGNORI MANCUSO, Sig.ra TODARO MARIANNA, AVV. CARMELO CAIOLA.

L'anno duemiladiciannove il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 15:30 nella sala delle adunanze del Comune di San Fratello a seguito di convocazione dei signori assessori, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Dott. Salvatore Sidoti Pinto</i>	<i>Sindaco- Presidente</i>	X	
<i>Geom. Benedetto Reale</i>	<i>Assessore Vice Sindaco</i>	X	
<i>Dott. Giuseppe Princiotta</i>	<i>Assessore</i>	X	
<i>Dott.ssa Mariarosa Mancuso</i>	<i>Assessore</i>	X	
<i>Dott.ssa Anna Calcò</i>	<i>Assessore</i>	X	

Presiede Il Sindaco –

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Enrico Spallino

Il **Presidente** constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale.
n. 176 del 26-09-19. Registro Generale

OGGETTO: Approvazione proposta atto di transazione tra Comune di San Fratello e Signori Mancuso, Sig.ra Todaro Marianna, Avv. Carmelo Caiola.

PREMESSO che con sentenza immediatamente esecutiva emessa in sede di rinvio dalla Cassazione dalla Corte di Appello di Catania n. 1146/09, notificata con formula esecutiva il 25/11/2010, veniva disposta la condanna del Comune di San Fratello al pagamento degli importi nei confronti dei Signori Mancuso Fulci,

CHE nelle more del procedimento pendente in Corte di Cassazione avverso detta sentenza i signori Mancuso procedevano in data 22/04/2011 alla notificazione di un atto di Precetto ed al successivo avvio della procedura esecutiva (detto procedimento prendeva il numero di R.G. Es. 2209/2011 e si svolgeva presso la Sezione Distaccata di S.Agata di Militello);

CHE nell'ambito di tale procedimento spiegava intervento titolato la Sig.ra Todaro Marianna, creditrice del Comune di San Fratello di un importo complessivo di € 6.595,68 in virtù di sentenza resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti n. 680/2011;

CHE nel corso del procedimento venivano proposte incrociate opposizioni agli atti esecutivi, l'una proposta dai Signori Mancuso (numero di R.G. 745/2011 della Sezione Distaccata di S.Agata Militello), l'altra dal Comune di San Fratello (R.G. 744/12 della stessa Sezione);

CHE i due giudizi venivano riuniti con provvedimento del Presidente del Tribunale di Patti nei giorni 29.4/2.5.2013,

CHE l'opposizione proposta dal Comune di San Fratello veniva notificata, oltre ai creditori procedenti, anche a tutti quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo, e tra essi alla Sig.ra Todaro Marianna;

CHE con contratto di transazione dell'11/08/2014 Rep .n. 4, i Signori Mancuso e il Comune di San Fratello decidevano di porre termine al contenzioso che li vedeva opposti e, tra l'altro, stabilivano di definire transattivamente anche i giudizi R.G. 745/2011 e 744/2012, che a seguito della soppressione della Sezione Distaccata di S.Agata Militello avevano preso il n. di R.G. 100745/2011 ed erano stati assegnati al G.U. dott.ssa Mongiardo presso il Tribunale di Patti;

CHE i Signori Mancuso ed il Comune di San Fratello, conformemente agli accordi tra essi raggiunti in sede transattiva, intendevano abbandonare e lasciare estinguere i richiamati giudizi;

CHE la Signora Todaro Marianna, a ministero del suo procuratore, chiedeva invece che detti giudizi riuniti venissero decisi dal Tribunale di Patti e che, in base al principio della soccombenza virtuale, il Comune di San Fratello venisse condannato alla refusione delle spese processuali;

CHE nelle more il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, con sentenza n. 235/2017 pubblicata il 17/05/2017 nella causa R.G. n. 3798/2014 vertente tra Todaro Marianna c/ Comune di San Fratello, condannava la Signora Todaro a pagare le spese di giudizio liquidata in favore del Comune in complessivi € 1.400,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;

CHE è intenzione di tutte le parti definire transattivamente ogni pendenza, anche al fine di evitare rischi di soccombenza;

CHE il presente accordo non comporta oneri a carico del Comune di San Fratello in quanto i Signori Mancuso provvederanno al pagamento in favore della sig.ra Todaro Marianna della somma onnicomprensiva di € 2.648,30;

CHE il Comune di San Fratello, prendendo atto del pagamento effettuato dai Signori Mancuso alla Sig.ra Todaro ed a fronte dell'abbandono e dell'estinzione del procedimento R.G. n. 100745/2001, dichiara di rinunciare al credito riveniente dalla sentenza n. 235/2017 che condanna la sig.ra Todaro al pagamento delle spese di giudizio;

VISTO lo schema di transazione trasmesso dall'avv. Massimo Fricano, legale di questo Ente, finalizzato alla definizione dei rapporti giuridici tra il Comune di San Fratello e i Signori Mancuso, Sig.ra Todaro Marianna e Avv. Carmelo Caiola

RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta di transazione sopra citata

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni.

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

Per quanto esposto in premessa


APPROVARE della proposta transattiva trasmessa dall'Avv. Massimo Fricano, legale di questo Ente, finalizzato alla definizione dei rapporti giuridici tra il Comune i Signori Mancuso rappresentati dall'Avv. Mario Mancuso e la Sig.ra Todaro Marianna a mezzo del suo procuratore Avv. Carmelo Caiola , che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della transazione sopra citata.

DARE ATTO che dalla sottoscrizione dell'atto transattivo non deriva alcun onere finanziario a carico dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

Il Proponente




In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepito con l'art.1 comma 1 lett. i della L.R. 11.12.1991, n. 48, e sostituito dall'art.12 della l.r. n.30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole.

Data 25.09.2019

IL RESPONSABILE




Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime

parere : favorevole.

Data 26.9.19

IL RESPONSABILE




ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La spesa di cui alla presente proposta trova la copertura finanziaria di € _____ al codice _____ al capitolo _____ / Impegno n. _____ del bilancio anno _____

Data 26.9.19

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Vista la Legge n.142 dell'8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i.;
Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;
2. Con successiva separata votazione favorevole unanime , per i motivi enucleati in proposta, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto, **CERTIFICA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____ e contro di essa non sono state proposte opposizioni e/ osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Addetto

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il _____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____.

L'Addetto

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

è esecutiva dal 26-09-2019 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Il Segretario Comunale

ATTO DI TRANSAZIONE

Il giorno....del mese di maggio dell'anno 2019 tra:

1) Il **Comune di San Fratello** (P. IVA 00111010831), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Salvatore Sidoti Pinto, con sede legale presso la Casa Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Fricano (C.F.: FRCMSM68P12G273Y – PEC: avv.massimofricano@pec.it) autorizzato alla sottoscrizione della presente transazione con delibera di G.M. n..... del

e

I signori: 1) **Mancuso Tommasa** (C.F.: MNC TMS 36E47 A638P), nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 7.5.1936, residente in Sant'Agata di Militello, via Domenico Cimarosa n. 19; 2) **Mancuso Luigi Fabrizio** (C.F.: MNC LFB 61M10 F206S), nato a Milazzo (ME), il 10.8.1961, ivi residente in Viale Annunziata, 1/1 pal. C; 3) **Mancuso Mario Massimiliano** (C.F.: MNC MMS 68D29 F206G), nato a Milazzo (ME) il 29.4.1968, domiciliato in Messina, Via Francesco Todaro n. 5; 4) **Fulci Caterina Liliana** (C.F.: FLC CRN 41H63 F158R), nata a Messina il 23.6.1941, residente in Capo d'Orlando (ME), via Trazzera Marina n. 685; 5) **Mancuso Virginia** (C.F.: MNC VGN 43A58 H850Y), nata a San Fratello (ME) il 18.1.1943, residente in Sant'Agata di Militello (ME), contrada Torrecandele n. 10; tutti rappresentati e difesi dall'
Avv. Mario Mancuso (MNCMMS68D29F206G – PEC: studiolegalemancuso@pec.giuffre.it)

nonché

La Sig.ra **Todaro Marianna** (TDRMNN60B69H850O), nata a San Fratello il 29.2.1960, elettivamente domiciliata in Via A. Diaz n. 1, Acquedolci (ME), presso lo studio del procuratore costituito **Avv. Carmelo Caiola** (CLACML48P14C051I – PEC: avv.carmelocaiola@pec.giuffre.it)

Premesso

- Che con sentenza immediatamente esecutiva emessa in sede di rinvio dalla Cassazione dalla Corte di Appello di Catania n. 1146/09 dei giorni 25.3/8.9.2009, notificata con formula esecutiva il giorno 25.11.2010, veniva disposta la condanna del comune di San Fratello al pagamento di importi nei confronti dei signori Mancuso e Fulci;
- Che nelle more del procedimento pendente in Corte di Cassazione avverso detta sentenza i Signori Mancuso procedevano il 22.4.2011 alla notificazione di un atto di precetto ed al successivo avvio di una procedura esecutiva (detto procedimento prendeva il numero di R.G. Es. 2209/2011 e si svolgeva presso la Sezione Distaccata di S. Agata di Militello);
- Che nell'ambito di tale procedimento spiegava intervento titolato la sig.ra Todaro Marianna, creditrice del Comune di San Fratello di un importo complessivo di € 6.595,68 in virtù di sentenza resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti n. 680/2011;
- Che nel corso del procedimento venivano proposte incrociate opposizioni agli atti esecutivi, l'una proveniente dai Signori Mancuso (numero di R.G. 745/2011 della Sezione Distaccata di Sant'Agata di Militello), l'altra dal Comune di San Fratello (R.G. 744/12 della stessa Sezione);

- Che i due giudizi venivano riuniti con provvedimento del Presidente del Tribunale di Patti dei giorni 29.4/2.5.2013;
- Che l'opposizione proposta dal Comune di San Fratello veniva notificata, oltre che ai creditori procedenti, anche a tutti quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo, e tra essi alla sig.ra Todaro Marianna;
- Che con contratto di transazione del giorno 11.8.2014 Rep. n. 4, i Signori Mancuso e il Comune di San Fratello decidevano di porre termine al contenzioso che li vedeva opposti e, tra gli altri, stabilivano di definire transattivamente anche i giudizi R.G. 745/2011 e 744/2012, che a seguito della soppressione della Sezione Distaccata di S. Agata di Militello avevano preso il numero di R.G. 100745/2011 ed erano stati assegnati al G.U. dott.ssa Mongiardo presso il Tribunale di Patti;
- Che i Signori Mancuso e il Comune di San Fratello, conformemente agli accordi tra essi raggiunti in sede transattiva, intendevano abbandonare e lasciare estinguere i richiamati giudizi;
- Che la Sig.ra Todaro Marianna, a ministero del suo procuratore, chiedeva invece che i detti giudizi riuniti venissero decisi dal Tribunale di Patti e che, in base al principio della soccombenza virtuale, il Comune di San Fratello venisse condannato alla refusione delle spese processuali;
- Che nelle more il Tribunale di Patti - Sezione Lavoro, con sentenza n. 235/2017 pubblicata il 17/05/2017 nella causa R.G. 3798/2014 vertente tra Todaro Marianna c/ Comune di San Fratello, condannava la sig.ra Todaro a

pagare le spese del giudizio liquidate in favore del Comune in complessivi € 1.400,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;

- Che è intenzione di tutte le parti definire transattivamente ogni pendenza, anche al fine di evitare i rischi di soccombenza;

- Che il presente accordo non comporta oneri a carico del Comune di San Fratello, il quale, nelle more, con provvedimento consiliare n. 1 del 21.3.2019 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante ed inscindibile del presente accordo.

Art. 2

Tutte le parti contraenti si impegnano ed obbligano ad abbandonare e lasciare estinguere le opposizioni agli atti esecutivi, l'una provieniente dai Signori Mancuso (numero di R.G. 745/2011 della Sezione Distaccata di Sant'Agata di Militello), l'altra dal Comune di San Fratello (R.G. 744/12 della stessa Sezione), riunite con provvedimento del Presidente del Tribunale di Patti dei giorni 29.4/2.5.2013, pendenti presso il Tribunale di Patti, G.U. dott.ssa Mongiardo, recanti il numero di R.G. 100745/2011.

Art. 3

A fronte di tale impegno ed obbligo, i signori Mancuso corrisponderanno alla sig.ra Todaro l'importo onnicomprensivo di € 2.648,30, tutto incluso e nulla escluso. Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario sull'iban

..... intestato a entro 10 giorni
dalla sottoscrizione della presente transazione.

Art. 4

Il Comune di San Fratello, prendendo atto del pagamento effettuato dai signori Mancuso alla sig.ra Todaro ed a fronte dell'abbandono e dell'estinzione del procedimento R.G. 100745/2011, dichiara di rinunciare al credito riveniente dalla sentenza n. 235/2017 pubblicata il 17/05/2017 di condanna della sig.ra Todaro a pagare le spese del giudizio liquidate in favore del Comune in complessivi € 1.400,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Art. 5

Con il pagamento dell'importo di cui all'art. 3, la rinuncia di cui all'art. 4 e l'abbandono e l'estinzione del procedimento indicato all'art. 2, le parti contraenti dichiarano di aver voluto definire transattivamente, aleatoriamente ed irrevocabilmente qualsiasi rapporto di dare e avere tra esse e dichiarano di non avere pertanto più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione alle controversie oggetto del presente accordo.

Art. 6

I procuratori delle parti sottoscrivono il presente accordo per rinuncia alla solidarietà professionale.

Dott. Salvatore Sidoti Pinto n.q. di Sindaco del Comune di San Fratello

Avv. Massimo Fricano

Mancuso Tommasa

Mancuso Luigi Fabrizio

Mancuso Mario Massimiliano

Fulci Caterina Liliana

Mancuso Virginia

Avv. Mario Mancuso

Todaro Marianna

Avv. Carmelo Caiola